

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 01/08/2003 n. 10767
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In materia di offerte anomale sono inammissibili giustificazioni basate sulla rinuncia all'utile o su un utile estremamente esiguo, essendo l'utile di impresa ineliminabile al fine di valutare la serietà dell'offerta. Sono inammissibili le giustificazioni basate sulla possibilità di subappalto a condizioni ancora più favorevoli o da offerte di ditte presenti sul mercato. Il subappalto, pertanto, non può essere invocato di per sé quale elemento di giustificazione di offerta anomala, poiché esso si traduce in un sostanziale trasferimento dell'anomalia sul subappaltatore, la cui (sub) offerta si sottrae al vaglio della commissione.